

- EST. DOTT.SSA LEGITTIMO -
- 04.04.2018 N.511 -
- ORDINANZA INGIUNZIONE
- MINISTERO DEL LAVORO -
- SANZIONI AMMINISTRATIVE -
- MINIMO EDITTALE -
- APPLICAZIONE -



TRIBUNALE DI MODENA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA	
Nr.	511
in data 30-3-18 - 146/18	
Nr. Civ.	3806
Nr. Esp.	

Il Giudice Onorario del Tribunale di Modena, Dott.ssa Liviana Legittimo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta nel ruolo generale del contenzioso civile n° 146/2015 R.G., promossa con ricorso in opposizione ex art.22, Legge n° 689/1981 ed ex art. 6 D. Lgs. 150/2011 da:

C. S.n.c.

- ricorrenti, con l'Avv. A. Bova e l'Avv. F. Fiorini -

contro

ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI MODENA (già DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI MODENA), in persona del Direttore pro tempore

- resistente, con i funzionari R. Giurgola, A. Del Torto, A. Riefolo e G. Vaccari -

* * *

Causa decisa mediante lettura del dispositivo all'udienza del giorno 20.03.2018.

IN PUNTO A: opposizione ad ordinanza ingiunzione n° 2014/CONT/281/13 del giorno 03.12.2014 e notificata al Sig. _____ ed alla società di _____ C. S.n.c. in data 11.12.2014 ex art. 22, Legge n° 689/1981 ed ex art. 6 D. Lgs. 150/2011.



CONCLUSIONI PER I RICORRENTI:

"Adversis relectis, voglia il Tribunale adito così decidere: in via cautelare: disporre, inaudita altera parte, con ordinanza la sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato per i motivi sopra esposti, stante il danno che ne subirebbero parti ricorrenti oppponenti. Nel merito: A) accertare e dichiarare l'inefficacia e/o la illiceità-nullità e/o l'illegittimità-annullabilità e/o l'infondatezza e, comunque, l'invalidità dell'ordinanza ingiunzione n. 2014/CONT/281/13 notificata in data 11.11.2014, per le ragioni tutte di cui in premessa. B) Conseguentemente dichiarare l'inefficacia e/o la nullità e/o l'annullabilità e/o la revoca dell'ordinanza ingiunzione n. 2014/CONT/281/13 notificata a parti ricorrenti in data 11.11.2014, dichiarando che nulla è dovuto dai ricorrenti e dalla società a titolo di sanzioni amministrative, interessi e spese. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di conferma del provvedimento impugnato, rideterminare le sanzioni amministrative al minimo edittale in ragione delle motivazioni esposte nel presente atto ed in applicazione della previsione di cui all'art. 8 L. 689/81. Con vittoria di spese, competenze ed onorari".

CONCLUSIONI PER IL RESISTENTE ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI MODENA (già DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI MODENA):

"Voglia l'Illustrissimo Giudice, rigettare il ricorso in quanto inammissibile e comunque infondato e per l'effetto accertare la piena legittimità dell'ordinanza impugnata e confermare l'intera misura della sanzione comminata; o in subordine comunque disporre la compensazione delle spese di giudizio in considerazione del fatto che l'Amministrazione agisce, sulla base delle risultanze ispettive, nell'adempimento dei doveri d'ufficio".



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Mediante ricorso depositato in data 08.01.2015, il Sig. _____, socio amministratore e legale rappresentante di _____ e C. S.n.c., nonché la medesima società _____ C. S.n.c., proponevano opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n° 2014/CONT/281/13 del giorno 03.12.2014 e notificata in data 11.12.2014, con la quale Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Modena (già Direzione Territoriale del Lavoro di Modena) - Ufficio Legale e Contenzioso, ingiungeva ai ricorrenti di pagare la somma di € 4.440,00 oltre ad € 33,00 per spese di notifica a titolo di sanzioni amministrative e precisamente: a) per non avere effettuato le prescritte registrazioni sul libro unico del lavoro dei mesi: da ottobre 2009 a maggio 2010 (in relazione al Sig. _____) e dettagliatamente descritte nell'ordinanza *de qua*.

I ricorrenti contestavano la nullità, l'annullabilità, l'illegittimità e l'infondatezza dell'ordinanza-ingiunzione opposta.

Letto il ricorso in opposizione ed iscritto nel ruolo generale del contenzioso civile n° 146/2015 R.G., ritenuto la tempestività del medesimo, il G.O.T. Dott.ssa Liviana Legittimo fissava per la comparizione delle parti l'udienza del giorno 11.06.2015, sospendendo l'ordinanza ingiunzione opposta fino all'esito del giudizio.

Si costituiva l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Modena (già Direzione Territoriale del Lavoro di Modena) con deposito di comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21.05.2015 e depositando la documentazione di cui all'art. 23, comma 2, Legge n° 689/1981 e



chiedendo il rigetto del ricorso in opposizione e la conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata.

All'udienza di cui sopra, i procuratori delle parti insistevano per l'ammissione delle rispettive istanze istruttorie; la causa veniva rinviata, previa ammissione delle istanze istruttorie così come richieste dalle parti, all'udienza del 21.01.2016.

Alla udienza sopra menzionata, si procedeva alla escussione del teste di parti ricorrenti Sig. _____ e, stante l'assenza degli ulteriori testi citati, si rinviava per il prosieguo dell'istruttoria all'udienza del 29.09.2016.

Alla suddetta udienza si procedeva alla escussione del teste di parte resistente Sig. _____ e, stante l'assenza degli ulteriori testi citati, si rinviava per il prosieguo dell'istruttoria all'udienza del giorno 02.02.2017.

Alla sopra menzionata udienza, stante l'assenza di tutti i testi citati, si rinviava per il prosieguo delle prove orali all'udienza del 16.05.2017.

All'udienza di cui sopra, parti ricorrenti rinunciavano alla domanda principale e chiedevano l'applicazione al minimo edittale delle sanzioni riportate nell'ordinanza ingiunzione opposta; parti ricorrenti chiedevano, infine, la compensazione delle spese di lite e la rateizzazione dell'importo. La causa veniva rinviata per discussione all'udienza del 20.03.2018, stante la rimessione a giustizia di parte resistente sulla misura delle sanzioni e sulla richiesta integrale compensazione delle spese legali.

All'udienza sopra menzionata, alla presenza dei procuratori delle parti, sulle conclusioni dagli stessi precisate, la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.



MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente rilevato che il ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione n° 2014/CONT/281/13 è tempestivo, essendo stata la stessa notificata in data 11.12.2014 ed essendo stato depositato il ricorso nella Cancelleria del Tribunale in data 08.01.2014.
2. Occorre pregiudizialmente dare atto, in quanto dirimente la vertenza in oggetto, che parti ricorrenti, all'udienza del 16.05.2017 hanno rinunciato alla domanda principale formulata in ricorso e, cioè, hanno rinunciato alla richiesta di dichiarazione di nullità, illegittimità, infondatezza, inefficacia e comunque annullabilità dell'ordinanza ingiunzione n° 2014/CONT/281/13 del giorno 03.12.2014 e notificata in data 11.12.2014 ed hanno formulato richiesta di applicazione al minimo edittale delle sanzioni riportate nell'ordinanza ingiunzione opposta, oltre alla compensazione delle spese di lite e rateizzazione dell'importo.
3. Per quanto attiene, poi, al criterio di determinazione della sanzione, si è ritenuto di applicare il minimo edittale, come richiesto da parti ricorrenti, stante il comportamento cooperativo, non recidivo, collaborativo ed operoso di parti ricorrenti medesime.
4. Per le ragioni sopra esposte, avuto riguardo a quanto è emerso in corso di causa ed agli atti e documenti allegati dalle parti, ritenendo di accogliere le istanze formulate da parti ricorrenti all'udienza del 16.05.2017, si invita fin da ora l'Amministrazione *de qua* a concedere, se possibile, a parti ricorrenti per il pagamento di quanto indicato con la massima rateizzazione possibile dell'importo dovuto.



P.Q.M.

Il Giudice Onorario,

definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa.

Esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Consultata la normativa vigente.

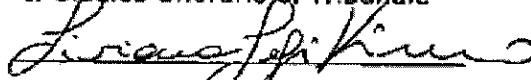
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa.

- Stante la rinuncia alla domanda principale formulata da parti ricorrenti all'udienza del 16.05.2017 ed attinente alla richiesta di dichiarazione di inefficacia, nullità, illegittimità e comunque annullabilità dell'ordinanza ingiunzione n° 2014/CONT/281/13 del giorno 03.12.2014 e notificata in data 11.12.2014.
- **ACCOGLIE** l'istanza di riduzione al minimo edittale dell'importo della sanzione dell'ordinanza ingiunzione n° 2014/CONT/281/13, presentata dal ricorrenti.
- **ORDINA** ai ricorrenti Sig. _____ o in alternativa, quale obbligata in solido, alla società _____ di _____ e C. S.n.c. di pagare la somma di € 1.200,00 oltre ad € 33,00 per spese di notifica, per un totale di € 1.233,00 per la violazione delle disposizioni di legge in riferimento al lavoratore Sig. _____.
- **DICHIARA** interamente compensate le spese di giudizio fra le parti, tenuto conto sia del fatto che l'Amministrazione ha agito sulla base delle risultanze ispettive, nell'adempimento dei doveri d'ufficio, sia del fatto che la costituzione in giudizio dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Modena (già Direzione Territoriale del Lavoro di Modena) è avvenuta senza assistenza tecnica ed avvalendosi del patrocinio dei Funzionari incaricati.



Così deciso in Modena, il giorno 20 marzo 2018.

Il Giudice Onorario di Tribunale



Dott.ssa Liviana Legittimo

